

## ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE

...

Il giorno 27 ottobre 1978, in Roma, presso la sede dello SNEBI, via di S. Teresa, 23, sono presenti:

- per lo SNEBI, il Segretario Nazionale Dott. Anna Maria Martuccelli e il Dott. Antonio Pocci;
- per la Federbraccianti C.G.I.L., il Segretario Nazionale Sig. Gioacchino Assogna;
- per la F.N.I.T.A. - C.I.S.L., il Segretario Generale Sig. Giancarlo Gilardi;
- per la F.I.L.B.I. - U.I.L., il Segretario Generale Sig. Pierluigi Bertinelli ed il Sig. Stefano Mantegazza.

I suddetti rappresentanti, ciascuno per la propria Organizzazione sindacale, con riferimento alla reciproca riserva formulata in sede di sigla dell'ipotesi di accordo stipulato il giorno 27/7/1978, dichiarano, a seguito delle consultazioni della rispettiva base associativa che ha approvato l'accordo di cui sopra, di accettare incondizionatamente l'accordo stesso relativo al rinnovo del c.c.n. 25/3/1976 per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica, nel testo di seguito riportato:

Il giorno 27/7/1978 in Roma presso la sede dello SNEBI, Via S. Teresa, 23

tra

- lo S.N.E.B.I., rappresentato dal Presidente Dott. Bernardo Duse Masin, dal Vice Presidente Dott. Giorgio Marra, dal Segretario Nazionale Dott. Anna Maria Martuccelli e dai componenti la Commissione trattative: Dott. Uberto Iorii, Dott. Giuseppe Lo Manto, Avv. Celio Mastelli, Dott. Enrico Quaini, Dott. Domenico Russi, Comm. Gaetano Zincone, assistiti dal Dott. Gianni Gasparini, Avv. Annibale Marini e Dott. Antonio Pocci;

e

- la Federbraccianti C.G.I.L., rappresentata dal Segretario Nazionale Gioacchino Assogna e dai Segretari Nazionali di settore Achille Capelli e Domenico Pili e dalla delegazione alle trattative composta dai Sigg.: Agostino Barbierato, Antonio Mo

relli, Luciano Luci, Vincenzo Corsano, Ivano Brunì e Antonio Rosano;

- la F.N.I.T.A. - C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Generale Giancarlo Gilardi e dai Segretari Nazionali Giovanni Afelici e Sergio De Cosmo e dai Sigg.: Elio Principato, Luigi Caccavelli, Alfredo di Roberto, Ugo Ferrari, Angelo Franzoso, Domenico Bruno Mazzotti, Franco Porta, Antonio Rotili e Aristide Tucci;
- la F.I.L.B.I. - U.I.L., rappresentata dal Segretario Generale Pierluigi Bertinelli e dai Segretari Nazionali Gualtiero Barbieri e Giuseppe Albarella e dai Sigg.: Stefano Mantegazza, Francesco Possenti, Demetrio Latella e Gianni Govoni;

si sono concluse le trattative per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario, stipulandosi il seguente accordo.

..... X .....

#### P R E M E S S A

Lo SNEBI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Federbraccianti CGIL - FNITA - CISL e FILBI - UIL a conclusione delle trattative per il rinnovo del c.c.n. 25/3/1976, durante le quali ha avuto luogo anche un ampio ed approfondito dibattito in ordine ai problemi concernenti lo sviluppo delle attività di bonifica nel quadro più ampio del rilancio della politica agricola programmata del Paese,

convengono che

- a seguito del completamento del trasferimento alle Regioni di tutte le funzioni in materia di bonifica, si sono verificati tutti i presupposti necessari perchè l'attività di bonifica e i relativi Consorzi siano quanto prima disciplinati in ogni Regione con una specifica ed organica legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nella specifica materia;
- che l'esigenza di cui sopra deriva dalla riconosciuta necessità di realizzare consistenti investimenti in agricoltura con partico

lare riferimento agli interventi volti allo sviluppo dell'irrigazione, al completamento e all'adduzione delle reti di scolo, della regimazione idrogeologica e dell'assetto del territorio, rientranti tra le finalità istituzionali dei Consorzi di bonifica;

- che, peraltro, allo scopo di conseguire quella uniformità di indirizzi nella regolamentazione regionale, indispensabile per organismi pubblici operanti sul territorio come i Consorzi di bonifica integrale e montana, appare sempre più urgente l'esigenza che venga approvata una normativa nazionale per la bonifica la quale coordini i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali vigenti nella specifica materia, promuovendo altresì, accanto ad una più ampia partecipazione negli organi consortili delle categorie interessate all'attività di bonifica integrale e montana mediante una revisione degli attuali sistemi elettorali e di composizione degli organi, anche una più precisa definizione del ruolo dei Consorzi quali enti di partecipazione e autogoverno chiamati ad una funzione propositiva rispetto alla programmazione pubblica unitamente alle funzioni tecnico operative di realizzazione degli interventi programmati, sia pubblici che privati, in materia di bonifica, irrigazione, difesa del suolo, riassetto del territorio e governo delle acque;

- che unitamente agli obiettivi sopraindicati appare necessario che da parte dell'Amministrazione consortile sia perseguita la finalità di razionalizzare e migliorare, attraverso una ristrutturazione territoriale ed organizzativa degli enti e con una equilibrata politica contributiva nei confronti dei consorziati, la capacità di assolvere agli ulteriori compiti istituzionali della manutenzione e della gestione dell'imponente patrimonio di opere e dell'ammodernamento e dell'adeguamento delle opere stesse alle esigenze di un territorio in continua evoluzione.

#### I) RAPPORTI SINDACALI

La parte IV del c.c. nazionale 25/3/1976 viene suddivisa in tre titoli. Il "titolo primo" raggruppa le disposizioni di seguito trascritte; il "titolo secondo" le disposizioni di cui ai vigenti articoli da 104 a 122 del c.c.n. 25/3/1976; il "titolo terzo" le disposizioni sull'ambiente di lavoro e la nocività.

#### Parte IV

### Titolo I - Sistema di informazioni sull'attività di bonifica.

#### Art. 1 Programmi di attività, occupazione

- a) In sede di predisposizione delle proposte di programmi di esecuzione di nuove opere e di manutenzione straordinaria di opere già eseguite, da presentarsi alla Regione o ad altri enti territoriali competenti in materia di programmazione allo scopo di conseguire l'inserimento dei predetti interventi nelle previsioni dei programmi di attività da svolgere nella Regione e di finanziamento della Regione stessa e delle altre Amministrazioni pubbliche, dovranno essere tenute, di norma annualmente, in sede regionale, su iniziativa dell'Organizzazione regionale dei Consorzi, apposite conferenze informative sugli interventi programmati con le Organizzazioni regionali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto anche allo scopo di dibattere i problemi afferenti allo sviluppo dell'attività di bonifica nella Regione in relazione agli indirizzi programmati dalla stessa e alle prevedibili implicazioni sull'occupazione. Le Organizzazioni sindacali esprimeranno le loro valutazioni in ordine ai programmi oggetto del confronto.
- b) Per quanto concerne le attività di manutenzione ordinaria delle opere e di esercizio delle stesse, tenuto conto della impossibilità di una specifica e rigida previsione programmatica annuale, saranno nel corso di un apposito incontro, avente di norma cadenza annuale, fornite dai Consorzi alle R.S.A. informazioni globali in merito ai prevedibili interventi nell'ambito del comprensorio.
- c) I Consorzi provvederanno all'esercizio delle opere e degli impianti direttamente con il personale dipendente (avventizio o fisso) evitando di fare ricorso, per tale attività, ad appalti. Per quanto attiene allo svolgimento dell'attività di manutenzione ordinaria delle opere, non costituente oggetto di concessione regionale, lo SNEBI si impegna, attraverso i propri organi regionali, al fine di realizzare l'obiettivo dell'incremento degli attuali livelli occupazionali degli operai avventizi, a svolgere ogni utile azione affinché i Consorzi possano assumere gradualmente l'univoco comportamento di far ricorso ad appalto soltanto quando l'esecuzione diretta degli interventi di manutenzione ordinaria, non sia possibile per ragioni tecniche, organizzative o per carenza di mano d'opera all'uopo specializzata.

d) Allo scopo di consentire la realizzazione delle finalità sopra indicate volte all'obiettivo del mantenimento e del consolidamento e, ove possibile, dell'incremento degli attuali livelli occupazionali le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano, a procedere a confronti in sede aziendale, per consentire, se necessario, la mobilità della mano d'opera addetta all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere nell'ambito dei singoli comprensori consorziali nonché la destinazione della stessa a mansioni diverse da quelle di assunzione purchè ritenute equivalenti ai sensi dell'art. 13 della legge 1970/300.

e) Al fine di consolidare i livelli occupazionali raggiunti nel settore della Bonifica le parti convengono quanto segue:

"Tutti gli operai avventizi rientranti nella sfera di applicazione delle norme di cui alla parte III del c.c.n. 25/3/1976, in servizio presso i Consorzi di bonifica alla data di stipula del presente accordo, i quali in linea di fatto, nel biennio 1976-1977, abbiano esplicato, la loro attività ininterrottamente alle dipendenze esclusive dei Consorzi di Bonifica saranno, a decorrere dal 1/1/1979, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato".

#### Chiarimento a verbale

Le parti concordano che, ai fini del requisito della ininterrotta attività lavorativa, non hanno rilevanza esclusivamente le sospensioni derivanti da malattia e infortunio sul lavoro, ovvero le brevi sospensioni derivanti da sopravvenuti eventi eccezionali meteorologici di forza maggiore, semprechè la ripresa dell'attività lavorativa abbia avuto luogo il giorno successivo alla cessazione della causa di sospensione e senza che tale ripresa sia dovuta ad un atto di nuova assunzione.

Nei confronti di tali operai, a partire dal 1/1/1979, eccettuata la norma relativa al requisito di età per l'assunzione, troveranno applicazione le norme contenute nel c.c.n. 25/3/1976 per gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'anzianità di servizio acquisita dagli operai di cui al presente articolo fino al 1 gennaio 1979 presso il Consorzio che assume sarà valutata, ai fini degli aumenti periodici e dell'indennità di anzianità, nella seguente misura.

Aumenti periodici

- Agli operai che alla data del 1/1/1979 hanno una anzianità di servizio compresa tra i 2 e i 5 anni viene riconosciuto un aumento periodico di ammontare pari al 5% dell'importo dello stipendio base.
- Agli operai che alla data di cui al precedente comma hanno una anzianità di servizio superiore a 5 anni e fino a 10 anni vengono riconosciuti due aumenti periodici, ciascuno di ammontare pari al 5% dello stipendio base.
- Agli operai che alla data di cui al precedente comma hanno una anzianità di servizio superiore a 10 anni e fino a 20 anni vengono riconosciuti quattro aumenti periodici, ciascuno di ammontare pari al 5% dello stipendio base.

Indennità di anzianità

L'indennità di anzianità spettante agli operai di cui al presente articolo sarà determinata, per l'anzianità maturata fino al 1/1/1979 come segue:

- dieci giorni dell'ultima retribuzione mensile, percepita all'atto della cessazione del rapporto, per ogni anno di servizio prestato, per i primi cinque anni di anzianità;
- venti giorni dell'ultima retribuzione determinata come sopra per ogni anno di servizio successivo ai cinque e fino a 10 anni;
- trenta giorni dell'ultima retribuzione determinata come sopra per ogni anno di servizio successivo ai dieci anni.

Conseguentemente per tali operai il riferimento al 1 gennaio 1969 e al 1/1/1974 di cui all'ultimo comma dell'art. 76 del c.c.n. 25/3/1976 deve intendersi sostituito dalla data 1.1.1979.

All'atto della cessazione del rapporto dall'indennità di anzianità, come sopra determinata, verranno detratte le somme comunque corrisposte allo stesso titolo.

II) All'art. 117 del c.c.n. 25/3/1976 per i dipendenti dei Conserzi di bonifica vengono aggiunte le seguenti disposizioni:

"Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei propri dipendenti i Consorzi riconosceranno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai dipendenti, con rapporto di lavoro di ruolo o a tempo in determinato, che abbiano superato il periodo di prova e che intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso scuole statali, parificate o legalmente riconosciute ovvero a corsi di formazione professionale attinenti l'attività di bonifica, finanziati dalle Amministrazioni pubbliche.

I corsi di studio di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore alle 300 ore di insegnamento effettivo.

I dipendenti di cui al IV comma potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore "pro capite" in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.

Nell'arco del triennio potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei dipendenti di cui al comma precedente compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività consortile.

Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un dipendente nei Consorzi che occupino stabilmente almeno venti dipendenti.

Il dipendente che intende godere dei permessi retribuiti di cui al IV comma del presente articolo dovrà presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata e l'Istituto organizzatore. Il dipendente dovrà fornire al Consorzio un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.

Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande.

### III) DIVIETO DI CONTRATTI D'OPERA CON EX DIPENDENTI CONSORZIALI

Agli ex dipendenti consorziali, il cui rapporto di lavoro sia cessato per raggiunti limiti di età e/o di servizio o per le altre cause indicate alle lettere da d) ad m) dell'art. 57, non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dei Con

sorzi, rimanendo quindi esclusa la facoltà di stipulare con i pre-  
detti ex dipendenti contratti d'opera.

#### IV) ORARIO DI LAVORO

a) L'ultimo comma dell'art. 13 del c.c.n. 25/3/1976 per i dipendenti dai Consorzi di bonifica è modificato come segue:

"Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del successivo art. gli stessi hanno diritto alla riduzione di 2 ore sull'orario giornaliero ordinario, ferma restando la retribuzione di qualifica".

b) Tra il V e VI comma dell'art. 13 del c.c.n. 25/3/1976 per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica sono inserite le seguenti norme:

Per i dipendenti addetti alle occupazioni di cui al V comma viene stabilito che per un periodo massimo di 15 settimane all'anno l'orario settimanale di lavoro di 60 ore è ridotto a 58.

"Per quei dipendenti i quali siano adibiti, durante l'arco dell'anno, per alcuni mesi a lavori discontinui e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato, pari a 60 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 40 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo.

L'individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari sopraindicati saranno determinate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A.

c) Il II comma dell'art. 38 del c.c.n. 25/3/1976 per i dipendenti dai Consorzi di bonifica è modificato come segue:

"Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere, per ciascun dipendente le 250 ore annue, salvo casi eccezionali".

#### V) AMBIENTE DI LAVORO E NOCIVITA'

a) Sono considerati lavori nocivi quei lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione o la presenza delle sostanze classificate nocive per l'uomo dalla vigente legislazione.

I Consorzi, d'intesa con le R.S.A., stabiliranno criteri di rotazione degli operai addetti allo svolgimento dei lavori nocivi al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio.

Allo scopo le Amministrazioni, d'intesa con le R.S.A., provvederanno ad individuare, nel rispetto della vigente legislazione in materia, le mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno di lavori nocivi.

I Consorzi sono tenuti a dotare gli operai addetti ai lavori di cui al precedente comma dei mezzi di difesa individuali o collettivi necessari per la tutela della loro salute ed integrità fisica (come maschere, guanti, occhiali, ecc.).

I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati, in dotazione possibilmente personale, per tutta la durata del rapporto di lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.

b) Al punto 1) del II comma dell'art. 110 del c.c.n. 25/3/1976 per i dipendenti dai Consorzi di bonifica è aggiunta, dopo le parole "sicurezza del lavoro", la seguente frase: "e proporre l'assunzione di quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per la tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore".

#### VI) ASSUNZIONI E PROMOZIONI

a) I termini di un anno e di sei mesi indicati al IV comma dell'art. 4 del c.c.n. 25/3/1976 sono ridotti a tre mesi.

b) La parola biennio di cui al secondo comma dell'art. 4 del c.c.n. 25/3/1976 è sostituita dalla parola "anno".

c) L'art. 5 c.c.n. 25/3/1976 è modificato come segue:

All'assunzione di personale con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica rientrante nelle fasce 6, 5 e 4 si provvede mediante concorso; all'assunzione di tutto il restante personale con rapporto a tempo indeterminato può provvedersi mediante concorso ovvero mediante chiamata numerica attraverso gli uffici del collocamento.

d) Al I co. dell'art. 6 c.c.n. 25/3/1976 dopo la parola promozione è inserita la seguente frase: "e l'assegnazione di mansioni superiori".

e) All'art. 4 c.c.n. 25/3/1976 dopo il II comma, va inserita la seguente disposizione:

"Comunque l'Amministrazione, sentite le R.S.A., nell'ipotesi di cui al precedente comma, può prescindere dall'espletamento del concorso, qualora alla copertura del posto di ruolo vacante possa provvedere attraverso il passaggio in ruolo e la conseguente promozione di personale a tempo indeterminato che risulti inquadrato, almeno da un biennio, nel livello più elevato della fascia funzionale immediatamente inferiore a quella relativa al posto di ruolo da coprire".

#### VII) TRATTAMENTO ECONOMICO

a) Nei minimi di stipendio di cui alla tabella A) allegata al c.c.n. 25/3/1976 è conglobata la somma corrispondente alla maggiorazione del 135% corrisposta a titolo di adeguamento al costo della vita per le variazioni intervenute fino al 1 gennaio 1977.

b) I minimi di stipendio come sopra conglobati sono aumentati dei seguenti importi:

- a decorrere dall'1/7/1978
- L. 7.000 mensili per la 3<sup>a</sup> fascia;
- L. 5.000 mensili per la 3<sup>a</sup> fascia intermedia;
- L. 6.000 mensili per tutte le altre fasce.
- a decorrere dall'1/7/1979
- ulteriori L. 7.000 mensili per la 3<sup>a</sup> fascia;
- ulteriori L. 5.000 mensili per la 3<sup>a</sup> fascia intermedia;
- ulteriori L. 6.000 mensili per tutte le altre fasce.
- a decorrere dall'1/7/1980
- ulteriori L. 7.000 mensili per la 3<sup>a</sup> fascia;
- ulteriori L. 5.000 mensili per la 3<sup>a</sup> fascia intermedia;
- ulteriori L. 6.000 mensili per le altre fasce.

c) A decorrere dall'1/7/1978 la permanenza nel IV livello della 6<sup>a</sup> fascia e della 5<sup>a</sup> fascia viene ridotta, rispettivamente, da 5 a 4 anni e da 3 a 2 anni.

Al personale in servizio alla data dell'1/7/1978, inquadrato ai livelli sopraindicati della 6<sup>a</sup> o della 5<sup>a</sup> fascia, viene riconosciuta nel livello di appartenenza l'anzianità di effettivo servizio già maturata alla stessa data in tale livello ai soli effet

ti del passaggio al livello retributivo immediatamente superiore, restando escluso, qualunque sia l'anzianità di effettivo servizio già maturato, che l'anzianità anche residua possa computarsi agli effetti di successivi passaggi di livelli retributivi.

d) A decorrere dalla data di stipulazione dell'accordo è inserito nella 2<sup>a</sup> fascia funzionale il personale addetto a lavori di copia e fotocopia, di dattilografia e stenografia di nuova assunzione

e) Dal 1/1/1982, con i criteri e le modalità che saranno individuati in sede di rinnovo del contratto, sarà provveduto alla soppressione della 3<sup>a</sup> fascia e all'inserimento del personale in quadrato in tale fascia nella 3<sup>a</sup> fascia intermedia.

f) Nella 3<sup>a</sup> fascia intermedia resta inquadrato il personale addetto a lavori di copia e fotocopia, di dattilografia o stenografia già inquadrato in tale fascia alla data della stipula dell'accordo, nonchè il personale di nuova assunzione che, oltre alle mansioni sopraindicate, svolge in modo non prevalente altre mansioni d'ufficio.

g) A decorrere dall'1/7/1978 gli importi delle pensioni di rette, conseguenti a cessazioni di rapporto di lavoro intervenute sino al 30/6/1978, sono aumentati delle stesse somme e con le ~~stesse~~ decorrenze di cui al punto 2 a seconda della qualifica da ciascuno posseduta alla data di cessazione del rapporto.

Nell'ipotesi di opzione parziale per la pensione, l'importo degli aumenti di cui sopra sarà riproporzionato in relazione alla percentuale di pensione risultante dall'atto di opzione.

Nell'ipotesi di pensione indiretta, l'importo degli aumenti di cui sopra sarà riproporzionato in relazione alla percentuale di pensione spettante agli aventi diritto.

Le disposizioni di cui al presente punto VII si applicano a tutti indistintamente i trattamenti di pensione in qualunque epoca e sotto la vigenza di qualsiasi regolamentazione maturati.

h) Le indennità di anzianità e le pensioni conseguenti a cessazioni di rapporti di lavoro intervenute fra il 1 luglio 1978 e la data di stipulazione del presente accordo debbono essere liquidate o riliquidate in conformità alle disposizioni contenute nell'accordo stesso.

VIII) TRASFERTE E MISSIONI

L'accordo allegato al c.c.n. 25/3/1976 è sostituito dal seguente:

art. 1 (invariato)

art. 2 non vengono considerati in trasferta:

a) i dipendenti comandati a prestare la loro opera in località distanti meno di 8 km dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato, semprechè la durata della assenza dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato non sia superiore a 4 ore.

In ogni caso, a prescindere dalla distanza, non vengono considerati in trasferta i dipendenti comandati, durante l'orario di lavoro, a prestare la propria opera fuori dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato per l'espletamento di incarichi presso uffici, semprechè la durata dell'assenza dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato non sia superiore a 4 ore.

(nel resto immutato)

Chiarimento a verbale (soppresso).

art. 3 (invariato)

art. 4 (soppresso) e sostituito dalla seguente norma:

"il trattamento di trasferta non si applica ai dipendenti addetti in via esclusiva alla guida di automezzi di proprietà del Consorzio (autisti di ufficio).

I dipendenti di cui al precedente comma hanno diritto al rimborso delle spese per il pasto consumato fuori sede entro gli importi massimi fissati dall'art. 5. In caso di pernottamento in località diverse dal proprio domicilio, ai dipendenti di cui al precedente comma compete il trattamento contemplato per la missione dal successivo art.5.

art. 5 Al personale considerato in trasferta ai sensi del precedente art. 1 e con le esclusioni di cui al precedente art. 2, in aggiunta alla normale retribuzione compete il seguente trattamento:

a) Lit. 750 per servizi prestati in trasferta entro l'arco della mezza giornata sia antimeridiana che pomeridiana.

b) Lit. 1700 per servizi prestati in trasferta per tutta la giornata in riferimento all'intero orario d'obbligo.

La previsione di cui alla precedente lettera b) ricorre nella ipotesi in cui il dipendente debba, per lo svolgimento dei compiti affidatigli, consumare il pasto in trasferta con prosecuzione della sua attività successivamente alla consumazione del pasto.

Nei Consorzi presso i quali sia in vigore l'orario unico il trattamento di L. 1700 compete nell'ipotesi che i servizi prestati in trasferta coincidano con l'intero orario d'obbligo; in ogni altro caso compete il trattamento di L. 750.

Nel calcolo della durata delle prestazioni in trasferta non deve essere computato il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno dalla propria abitazione alla abituale sede di lavoro.

Nel calcolo della durata delle prestazioni in trasferta deve essere computato il tempo necessario per il viaggio di andata e ritorno dalla sede abituale di lavoro alla destinazione assegnata al dipendente.

Nella durata della trasferta resta escluso il tempo di interruzione del servizio per il consumo del pasto ed altri motivi convenuti in sede aziendale.

Qualora le modalità di svolgimento della trasferta siano affidate all'iniziativa del dipendente resta escluso il diritto alla corresponsione, in aggiunta alla indennità di cui al I comma, di qualsiasi compenso per prestazione di lavoro straordinario.

E' fatta eccezione a quanto previsto dal comma precedente nel solo caso in cui, in base a indilazionabili esigenze di servizio, il personale in trasferta sia preventivamente autorizzato, con apposita richiesta scritta dell'Ente, ad effettuare prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo.

Qualora i dipendenti in trasferta ai sensi dell'art. 1, con le esclusioni di cui all'art. 2, rientrano nella sede abituale di lavoro dopo le 7 ore di assenza o dopo le ore 14, agli stessi compete, dietro esibizione del relativo documento, il rimborso delle spese sostenute per il pasto consumato fuori sede fino all'importo massimo di L. 4500.

Se il pasto viene consumato in città capoluogo di provincia l'importo di cui sopra è elevato a L. 5000.

Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo si impegnano ad incontrarsi in epoca successiva al mese di giugno dell'anno 1979 allo scopo di verificare la congruità degli importi sopra indicati in relazione a possibili variazioni dei valori medi di mercato.

#### Trattamento di missione

Al dipendente comandato in missione è corrisposto il seguente trattamento:

a) L. 18.000 forfettarie giornaliere se la missione è effettuata entro il territorio nazionale;

b) il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per viaggio, pasti e pernottamento dietro presentazione delle relative note se la missione è effettuata all'estero.

c) nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a) può essere stabilita, d'intesa tra l'Amministrazione e il dipendente, in alternativa al trattamento ivi previsto, la corresponsione del rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti massimi di L. 20.000 giornaliere se la missione è effettuata entro il territorio della Regione e di L. 25.000 giornaliere se la missione è effettuata fuori dal territorio della Regione, previa presentazione delle relative note di spesa.

Qualora la missione prosegua oltre le 24 ore e per una durata inferiore ad altre 24 vengono corrisposti, per le ore successive alle prime 24, tanti 24esimi del trattamento di missione quante sono le ore in eccedenza.

Il trattamento di missione esclude il diritto alla corresponsione di qualsiasi ulteriore compenso per prestazione di lavoro straordinario.

Art. 6 Ai dipendenti in trasferta od in missione compete, per gli spostamenti effettuati utilizzando i mezzi di trasporto ferroviari, il rimborso delle tariffe di 2<sup>a</sup> classe per gli spostamenti sino a 200 km di percorrenza complessiva e di 1<sup>a</sup> classe per quelli di distanza superiore.

Art. 7 Il Consorzio, qualora la località da raggiungere non sia collegata col servizio ferroviario o con altri mezzi di linea, deve mettere a disposizione del personale, comandato in trasferta od in missione, il mezzo di trasporto necessario.

Nell'ipotesi in cui non venga messo a disposizione il mezzo di proprietà del Consorzio, i Consorzi possono richiedere ai dipendenti con apposita domanda scritta, di utilizzare, per l'espletamento delle mansioni inerenti al posto occupato, i mezzi di trasporto di proprietà dei dipendenti medesimi.

L'accettazione dei dipendenti interessati dovrà pervenire al Consorzio entro quindici giorni dalla ricezione della domanda.

La domanda e l'accettazione devono redigersi secondo il modello allegato A) al presente accordo.

All A) Il Consorzio di Bonifica ..... richiede al Sig. .... alle dipendenze del Consorzio medesimo con la qualifica di ..... di utilizzare, per l'espletamento delle mansioni affidategli, il mezzo di trasporto di proprietà del medesimo Sig. ....

Con la presente il Sig. .... dipendente del Consorzio ..... con la qualifica di ..... dichiara di accettare la proposta del Consorzio medesimo di utilizzare, per l'espletamento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita, il mezzo di trasporto di sua proprietà.

Con un preavviso di mesi tre, il dipendente potrà, mediante comunicazione scritta da inviare al Consorzio, recedere dall'impegno di utilizzare per l'espletamento delle sue mansioni l'automezzo di sua proprietà.

Art. 8 Nell'ipotesi, prevista dal precedente articolo 7, di utilizzazione del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, quest'ultimo ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'uso del mezzo nelle seguenti misure:

- a) L. 80 al km per autovetture di cilindrata fino a 900 cc
- b) L. 94 al km per autovetture di cilindrata da 900 a 1100 cc;
- c) L.100 al km per autovetture di cilindrata oltre 1100cc

- d) L. 45 al km per i motocicli;
- e) L. 33 al km per i ciclomotori.

Gli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) saranno adeguati sulla base delle variazioni del costo di esercizio previsto per l'autovettura 126 Fiat base (cmc 652) dalle tabelle ACI riferite a 15000 chilometri successive alla data del 1/8/1978 con i seguenti limiti e modalità temporanee.

1) applicandosi gli aumenti in cifra fissa dei costi variabili previsti dalle suddette tabelle ACI con la periodicità delle tabelle stesse.

2) applicandosi gli aumenti in cifra fissa dei costi fissi previsti dalle suddette tabelle ACI, ad esclusione della voce relativa alla tassa di circolazione con periodicità annuale, a decorrere dal 1/7/1979.

Annualmente, a decorrere dall'1/7/1979, sarà altresì provveduto all'eventuale adeguamento del rimborso delle spese per l'uso dei motocicli e ciclomotori.

I rimborsi di cui sopra competono anche al personale di cui all'art. 2 lett. a) e b) del presente accordo per gli spostamenti effettuati con mezzi propri nelle ipotesi riguardate da tale norma.

Per il personale di cui al precedente comma, può essere individuata, d'intesa tra il Consorzio e le R.S.A. una percorrenza media mensile, su cui determinare l'importo della indennità chilometrica.

Art. 9 Per il personale operaio di cui alla lett. b) dell'art. 2 le Amministrazioni dei Consorzi provvederanno a determinare, d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali, la località costituente il punto iniziale di computo della percorrenza chilometrica, ai fini della corresponsione della relativa indennità.

Art. 10 Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano, tramite le loro Organizzazioni territoriali, ad intervenire presso i competenti organi pubblici perchè venga assicurato il collegamento con mezzi pubblici tra i centri abitati più importanti ricadenti nel comprensorio e le sedi abituali di lavoro.

- Art. 11 I singoli dipendenti dei Consorzi in relazione alle varie regolamentazioni regionali in vigore per le trasferte e missioni potranno, previa comunicazione raccomandata A.R. da inviare ai Consorzi entro tre mesi dalla data di stipulazione dell'accordo, optare per il mantenimento del trattamento economico e normativo per le trasferte e missioni loro complessivamente attribuito dalle regolamentazioni aziendali e/o regionali già in vigore alla data di stipulazione dell'accordo.
- Art. 12 Il pagamento delle indennità e rimborsi previsti dal presente accordo deve essere effettuato entro il mese successivo a quello nel quale sono state effettuate le singole prestazioni lavorative.

#### IX) RISTRUTTURAZIONE DEL SALARIO

In relazione ai recenti orientamenti emersi in seno al movimento sindacale in tema di ristrutturazione del salario e allo scopo di individuare ed approfondire per il settore della bonifica la problematica connessa all'anzidetta finalità di ristrutturazione del salario, viene istituita una Commissione nazionale.

La predetta Commissione è composta da 12 membri di cui 6 in rappresentanza dello SNEBI e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori in ragione di 2 per ogni Organizzazione.

X) Le norme contenute nel presente accordo trovano applicazione anche per i dipendenti dei Consorzi di miglioramento fondiario, restando inteso altresì che le parti si incontreranno entro il 30 novembre per procedere alla unificazione dei due testi dei contratti e degli accordi concernenti, rispettivamente, i Consorzi di bonifica ed i Consorzi di miglioramento fondiario, tenuto conto della compatibilità dei diversi istituti.

XI) I contratti collettivi di lavoro per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e dai Consorzi di miglioramento fondiario come modificati dal presente accordo scadranno il 31/12/1980.

n. 1

TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO  
IN VIGORE DAL 1° luglio 1978

	A	B	C	D
	Minimi di stipendio c.c.n. 25/3/1976	135% da conglobare	Aumenti con de correnza 1/7/ 1978	Nuovi minimi di stipendio validi fino al 30/6/1979
1° fascia funzionale	100.900	136.215	6.000	243.115
2° fascia funzionale	106.600	143.910	6.000	256.510
3° fascia funzionale	117.100	158.085	7.000	282.185
3° fascia interm.	124.100	167.535	5.000	296.635
	117.100	158.085	5.000	280.185
4° fascia funzionale	137.600	185.760	6.000	329.360
	130.600	176.310	6.000	312.910
5° fascia funzionale	181.600	245.160	6.000	432.760
	167.100	225.585	6.000	398.685
	152.100	205.335	6.000	363.435
	145.100	195.885	6.000	346.985
6° fascia funzionale	254.600	343.710	6.000	604.310
	240.100	324.135	6.000	570.235
	218.100	294.435	6.000	518.535
	196.100	264.735	6.000	466.835

TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO  
IN VIGORE DAL 1° luglio 1979

	Minimi di stipendio (comprensivi 135% ISTAT conglobato) va- lidi fino al 30/6/ 1979	Aumento da applica- re con decorrenza 1/7/1979	Nuovi minimi di stipendio vali- di fino al 30/6 1980
1^ fascia funzionale	243.115	6.000	249.115
2^ fascia funzionale	256.510	6.000	262.510
3^ fascia funzionale	282.185	7.000	289.185
3^ fascia interm.	296.635	5.000	301.635
	280.185	5.000	285.185
4^ fascia funzionale	329.360	6.000	335.360
	312.910	6.000	318.910
	432.760	6.000	438.760
	398.685	6.000	404.685
	363.435	6.000	369.435
	346.985	6.000	352.985
	604.310	6.000	610.310
	570.235	6.000	576.235
	518.535	6.000	524.535
	466.835	6.000	472.835

TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO  
IN VIGORE DAL 1° luglio 1980

n. 3

	Minimi di stipendio (comprensivi 135% ISTAT conglobato) va- lidi fino al 30/6/ 1980	Aumento da applica- re con decorrenza 1/7/1980	Nuovi minimi di stipendio
1^ fascia funzionale	249.115	6.000	255.115
2^ fascia funzionale	262.510	6.000	268.510
3^ fascia funzionale	289.185	7.000	296.185
3^ fascia interm.	301.635	5.000	306.635
	285.185	5.000	290.185
4^ fascia funzionale	335.360	6.000	341.360
	318.910	6.000	324.910
5^ fascia funzionale	438.760	6.000	444.760
	404.685	6.000	410.685
	369.435	6.000	375.534
	352.985	6.000	358.985
6^ fascia funzionale	610.310	6.000	616.310
	576.235	6.000	582.235
	524.535	6.000	530.535
	472.835	6.000	478.835

SOMME NON CONGLOBATE DOVUTE A TITOLO DI  
ADEGUAMENTO DEGLI STIPENDI AL COSTO DELLA VITA

	Quota ISTAT non conglobata relativa al mese di gennaio 1977 (3% calcolata sui minimi di stipendio tabella all. A) al c.c.n. 25.3.1976)	Indennità di contin- genza in vigore al 1/11/1978 (punti 35)
1^ fascia funzionale	3.027	83.615
2^ fascia funzionale	3.198	"
3^ fascia funzionale	3.513	"
3^ fascia interm.	3.723	"
	3.513	"
4^ fascia funzionale	4.128	"
	3.918	"
	5.448	"
5^ fascia funzionale	5.013	"
	4.563	"
	4.353	"
6^ fascia funzionale	7.638	"
	7.203	"
	6.543	"
	5.883	"